

Comune di Cerretto Langhe

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del 24/06/2021

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1. Oggetto del Regolamento
- Art.2. Gestione dei rifiuti
- Art.3. Definizioni
- Art.4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.
- Art.5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art.6. Presupposto per l'applicazione del tributo.
- Art.7. Soggetti passivi
- Art.8. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art.9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art.10. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art.11. Costo di gestione
- Art.12. Determinazione delle tariffe
- Art.13. Articolazione della tariffa
- Art.14. periodi di applicazione del tributo
- Art.15. Tariffa per le utenze domestiche
- Art.16. Occupanti le utenze domestiche
- Art.17. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art.18. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art.19. Scuole statali
- Art.20. Tributo Giornaliero
- Art.21. Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 22. Riduzioni per il riciclo
- Art. 22 bis. – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani
- Art. 22 ter. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta
- Art.23.Riduzioni per le utenze domestiche
- Art.24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art.25 Riduzione per agriturismi
- Art.26. Riduzioni per il recupero
- Art.27. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art.28. Agevolazioni
- Art.29. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art.30. Obbligo di dichiarazione

Art.31. Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art.32. Poteri del Comune

Art.33. Accertamento

Art.34. Sanzioni

Art. 34 bis “Sanzioni per abbandono RSU o utilizzo non corretto dei contenitori per la raccolta

Art.35. Riscossione

Art.36. Interessi

Art.37. Rimborsi

Art.38. Somme di modesto ammontare

Art.39. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.40. Entrata in vigore e abrogazioni

Art.41. Clausola di adeguamento

Art.42. Disposizione transitorie

Allegato

All. A: categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Cerretto Langhe, della Tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'articolo 1, comma 641 e seguenti, della Legge 147/2013.
2. L'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art.2. Gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la loro raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. in servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Art.3. Definizioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all' Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
- 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della

neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;

- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art.4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art.185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma nel decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2), lettera b), paglia sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) I sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) . 177/2002;

- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento,, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui la Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla TARI.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art.6. Presupposto per l'applicazione della TARI.

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 24, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.
4. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:

- a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

ATTIVITA'	Percentuale di abbattimento
- Autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante	30%
- Gabinetti dentistici, radiologici e lab. odontotecnici	30%
- Laboratori di analisi	30%
- Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi, carrozzerie, verniciatura	30%
- Allestimenti, insegne	30%
- Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	30%
- Imprese edili, limitatamente alle superfici di deposito dei	

materiali da costruzione e delle attrezzature, in cui hanno accesso solo i titolari o i loro dipendenti

30%

- se tali superfici sono superiori a mq. 200

50%

- Ricoveri camion e mezzi operativi

30%

- se tali superfici sono superiori a mq. 200

50%

- b) i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, di cui all'art.1, comma 649, della legge 147/2013;
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
 - d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
 - f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
 - g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
 - i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
 - j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
 - k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);
 - l) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,50 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche scoperti;
 - m) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.
5. La tassa rifiuti non si applica a:
- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di arredo nonché di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi (esclusi quelli condominiali o comuni a più unità immobiliari, per i quali non è possibile la cessazione autonoma) purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

- b) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
 - c) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - d) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.
6. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 09. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
- a) Le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

- a) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Resta ferma l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti. Il tributo, in particolare per quanto concerne gli stabilimenti industriali, è applicato limitatamente alle superfici destinate ad uffici (da inquadrare nella specifica categoria), mense, refettori, corridoi, spogliatoi, servizi igienici.
4. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve trasmettere ai competenti uffici comunali planimetria dei locali con delimitazione del luogo di produzione. Per luogo di produzione si intende esclusivamente l'area di fabbricazione degli stessi (ad es. sale macchine, zone di stoccaggio oli esausti o batterie al piombo, ecc.).
- In mancanza, l'ufficio è legittimato a tassare l'intera superficie, salvo poi a procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda.
- Qualora vi sia obiettiva difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, anziché utilizzare il criterio di cui al comma 1 si applicano le percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie di cui all'articolo 6, comma 4.

Art. 10. Superfici degli immobili

1. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
3. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune ai sensi dell'art. 1 comma 647 della L. 147/2013, la superficie assoggettabile alla TARI delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n.212.

4. La superficie calpestabile assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
5. 4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore o uguale a m. 1,50, anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
6. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

TITOLO III – TARIFFE

Art.11. Costo di gestione

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, a esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali non assimilati al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anni sulla base del Piano Finanziario approvato dal Comune, tenuto conto degli obbiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale o di altre eventuali maggiorazioni :
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) Per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art.12. Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata, ai sensi dell'art. 1, comma 651, della L. 147/2013 secondo i criteri contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le tariffe della TARI è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art.13. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenze domestiche e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4 b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
4. Nella modulazione della tariffe sono assicurate **riduzioni per la raccolta differenziata** riferibile alle utenze domestiche, previste dall'art. 1 , comma 658 della L. 147/2013 e dall'art.4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura **del 5%**.

Art.14. Periodi di applicazione del tributo

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'imposta è dovuta dai soggetti proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione. In caso di subentro, l'utenza del precedente soggetto è cessata d'ufficio.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree , che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo **articolo 30**, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta alla TARI le tariffe per unità di superficie parametriche al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art.16. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.
2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di cui enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti:
1 occupante fino a 100 Mq
2 occupante da 101 fino a 200 Mq
3 occupanti oltre i 200 mq
3. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
4. Per le unità immobiliare ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art.17 Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art.18. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività elencate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata

dall'ISTAT relativo all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatte salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a **20 mq.**
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. Sono soggette alla categoria/sottocategoria dei "Magazzini senza vendita" di cui all'allegato A) le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).
8. Le strutture ricettive extralberghiere e le locazioni turistiche previste dalla vigente legislazione regionale in materia (Agriturismi, Bed & Breakfast, Affittacamere, Case e appartamenti vacanze, ecc.), sono inserite nelle categorie degli "Alberghi con/senza ristorante" qualora condotte da titolare di partita IVA. Se, invece, condotte da persona priva di partita IVA, le medesime sono considerate utenze domestiche, autonome rispetto all'abitazione del conduttore, ancorché comprese nella stessa unità immobiliare.

Per tali utenze sono conteggiati i seguenti occupanti ai fini del calcolo della quota fissa e variabile della tassa:

- 1 camera da letto: n. 2 occupanti;
- 2 camere da letto: n. 3 occupanti;
- 3 camere da letto: n. 4 occupanti;
- 4 camere da letto: n. 5 occupanti;
- 5 camere da letto e oltre: n. 6 occupanti.

Art. 19. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti dalle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n.248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n.31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art.20. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica , maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento .
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI.

Art. 21. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI , compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della TARI.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 22. Riduzioni per il riciclo

1. La quota variabile del tributo dovuto dalle utenze non domestiche produttrici di rifiuti urbani, può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
2. Per «riciclo» si intende, ai sensi della Direttiva Europea n. 2008/98, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 60% della quota variabile dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al riciclo per il 100% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato entro il 31 marzo dell'anno successivo, allegando copie dei formulari rifiuti relativi all'attività di raccolta e riciclo.
5. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
6. Qualora i rifiuti riciclati siano prodotti su superfici escluse ai sensi dell'articolo 10, la riduzione non si applica.

Art. 22 bis. – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero** del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore al **minimo stabilito dalla legge**, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza.

Art. 22 ter. – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del precedente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune – **Ufficio Tributi** via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1°

gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello riportato in Allegato al presente Regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
 - l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
 - il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
 - i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
 - la durata del periodo, non inferiore al **minimo previsto dalla legge**, per la quale si intende esercitare tale opzione;
 - l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Tributi ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il **31 marzo** di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a

recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Possono essere richiedere alle UND una planimetria dei locali asseverata da un Tecnico con la qualificazione di utilizzo delle superfici, anche parziali, o, in alternativa, una planimetria redatta in base alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con la predetta qualificazione delle superfici. In entrambi i casi, gli elaborati devono essere firmati dal responsabile dell'attività.

Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi sono sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art.23. Riduzioni per le utenze domestiche e compostaggio

1. La TARI si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) Abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del **00,00%**;
 - b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altri uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: **riduzione del 10,00%**;
 - c) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione dello **00,00%** nella parte fissa/nella parte variabile;
 - d) Fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione dello **00,00%**
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche **e utenze non domestiche (1)** che abbiano avviato il **compostaggio** dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una **riduzione del 5%**. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il **31/01 dell'anno di riferimento**, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento .
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

NOTA (1): utenze non domestiche solo categorie: 5 “Alberghi con ristorante”, 16 “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie”, 17 “Bar, caffè, pasticcerie” 18 “supermercati.....e generi alimentari”.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. **La TARI si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 10% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, purché l'uso non sia superiore a 275 giorni nell'anno solare.**
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

Art. 25 Riduzione per agriturismi

1. Per gli agriturismi, presa visione della Sentenza del Consiglio di Stato del 19 febbraio 2019 n.1162 e considerata la minor capacità ricettizia rispetto agli alberghi, legata al numero massimo di pasti e posti letto offerti, si stabilisce una riduzione della tariffa nella quota fissa e nella quota variabile del 1% (quanto si ritiene opportuno), da richiedere da parte dell'utenza con le modalità ed entro i termini previsti dall'articolo 31.

Art.26. Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per “recupero” si intende, ai sensi dall'art.183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non può essere superiore al 40% dovuta dall'utenza.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente all'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 marzo dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso.

Art.27. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La TARI è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile , al 30% per le utenze poste a una distanza maggiore di 6 km dal più vicino cassonetto di conferimento rifiuti misurata dall' accesso dell' utenza alla posizione del cassonetto.
2. La TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.

Art.28. Agevolazioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) Riduzione del **100,00%** per i luoghi di culto
 - b) **Riduzione per motivi di carattere economico e sociale per le utenze domestiche sia sulla parte variabile che sulla parte fissa:**
 - **10% per famiglie di quattro componenti**
 - **20% per famiglie di cinque componenti**
 - **30% per famiglie di sei e più componenti**
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.
4. La Giunta annualmente(prima della approvazione del bilancio) è autorizzata a modificare le percentuali di agevolazione
5. Sono applicate le riduzioni tariffarie per le categorie particolarmente colpite dalla crisi economica causata dalle chiusure forzate e dalle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria causata dal COVID-19, così come previste dalla normativa e/o dai provvedimenti Arera. Ove sia necessaria la determinazione di misure agevolative da applicare alle singole categorie di attività ovvero l'applicazione di misure facoltative, si provvede con deliberazioni della Giunta Comunale, delegata con la presente disposizione per motivi di celerità ed efficacia.

Art. 29. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art.30. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) L'inizio, la variante o la cessazione dell'utenza;
 - b) La sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) Il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti, la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) Per le domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) Per le utenze domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) Per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Art. 31. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata **entro 30 giorni** dal verificarsi del fatto che ne ha determinato **l'obbligo o cessazione o dal verificarsi della variazione**.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) Per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda di famiglia;
 - b) Per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) L'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) La superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

- e) La data in cui ha avuto inizio l'occupazione o al conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) I dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) I dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) L'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) La data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui p intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
 5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o invitata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicato.
 6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
 7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 32. Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesi ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte a iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento previste dall' art. 1 comma 647 della L. 147/ 2013 come superficie assoggettabile al tributo pari all' ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art.33. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interesse di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Il contribuente può richiedere e concordare con gli uffici una rateazione del versamento, oltre agli interessi di cui all'articolo 35. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata. La richiesta di rateazione deve essere presentata entro la scadenza prevista per l'obbligo di pagamento.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 34. Sanzioni

1. In casi di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della TARI dovuta, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa, per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.471.

7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
- a) A un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) A un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - c) A un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

ARTICOLO 34 bis “Sanzioni per abbandono RSU o utilizzo non corretto dei contenitori per la raccolta

*“1. In caso di abbandono di **RSU o assimilati** al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta (cassonetti) ubicati sul territorio comunale verrà irrogata la sanzione da un minimo di €. 75,00 ad un massimo di €. 500,00;*

*2. In caso di inserimento di **RSU destinati alla raccolta differenziata** (carta, vetro, plastica, ecc.) nei cassonetti destinati alla raccolta della frazione indifferenziata ubicati sul territorio comunale verrà irrogata la sanzione da un minimo di €. 75,00 ad un massimo di €. 500,00. La stessa sanzione verrà irrogata in caso di inserimento di **RSU indifferenziati nei cassonetti destinati alla raccolta differenziata**.*

*3. In caso di abbandono di **Rifiuti speciali non pericolosi** all'interno degli appositi contenitori per la raccolta (cassonetti) ubicati sul territorio comunale verrà irrogata la sanzione da un minimo di €. 150,00 ad un massimo di €. 1.000,00. Se i predetti rifiuti vengono abbandonati nei pressi dei cassonetti verrà irrogata la sanzione da un minimo di €. 300,00 ad un massimo di €. 2.000,00.*

*4. In caso di abbandono di **Rifiuti speciali pericolosi** all'interno dei contenitori per la raccolta (cassonetti) ubicati sul territorio comunale verrà irrogata la sanzione da un minimo di €. 300,00 ad un massimo di €. 2.000,00. Se i predetti rifiuti vengono abbandonati nei pressi dei cassonetti verrà irrogata la sanzione da un minimo di €. 600,00 ad un massimo di €. 4.000,00.*

5. L'accertamento della condotta di abbandono di rifiuti nonché di conferimento da parte di coloro che non sono soggetti passivi TARI del ruolo comunale e che, pertanto, non concorrono al sostenimento dei costi propri del servizio comunale di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, nelle ipotesi di cui sopra e l'individuazione dei responsabili potranno essere effettuati anche mediante visione delle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza comunale.

*6. In caso di accertato abbandono e conferimento dei rifiuti nei contenitori per la raccolta (cassonetti) ubicati sul territorio comunale da parte di coloro che **non sono soggetti passivi TARI del ruolo comunale e che, pertanto, non concorrono al sostenimento dei costi propri del servizio comunale di raccolta e di smaltimento dei rifiuti**, le sanzioni vengono automaticamente raddoppiate in relazione alle singole fattispecie.*

7. I commi di cui sopra trovano applicazione salvo diverse disposizioni in materia di tutela ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).”

Art.35. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute, suddividendo l'ammontare complessivo in n.2 rate scadenti rispettivamente il 15 luglio e il 15 novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in

un'unica soluzione entro il 15 luglio di ciascun anno. Tali scadenze, nonché la ripartizione in percentuale degli importi dovuti, possono essere modificate con deliberazione della Giunta Comunale, delegata con la presente disposizione per motivi di celerità ed efficacia. Su richiesta dei contribuenti, da presentarsi entro la data di scadenza della prima rata, potranno essere concesse rateazioni per importi superiori a € 500,00 in numero massimo di due rate.

2. La TARI per l'anno di riferimento è versata al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n.241, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale. **Trovano comunque applicazione le disposizioni attuative ministeriali.**
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di scadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in un'unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 34, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 36. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art.37 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. I rimborsi effettuati oltre tale data andranno gravati di interessi legali.

Art. 38. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n.16, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai proprio tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di **euro 12**, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'art.1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiore a 12 euro per unno d'imposta.

Art.39. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546, e successive modificazioni.
2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, per non oltre 4 rate.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2020, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 l. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 l. 28 dicembre 2001 n. 448

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni legislative in materia

3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 41. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art.42. Disposizioni transitorie

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TARI entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini dell'entrata in vigore disciplinata dal presente regolamento, sempre che siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti	(Comune fino a 5.000 abitanti)
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri	02. Campeggi, distributori carburanti
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	03. Stabilimenti balneari
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	04. Esposizioni, autosaloni, aree operative
05. Stabilimenti balneari	05. Alberghi con ristorante
06. Autosaloni, esposizioni	06. Alberghi senza ristorante
07. Alberghi con ristorante	07. Case di cura e riposo
08. Alberghi senza ristorante	08. Uffici, agenzie
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	09. Banche, istituti di credito e studi professionali
10. Ospedali	10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Agenzie, studi professionali, uffici	11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Banche e istituti di credito	12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	12.1 Magazzini senza vendita, ricovero mezzi, tettoie aperte
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	12.2 Parrucchiere, centro estetico
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
16. Banchi di mercato beni durevoli	14. Attività industriali con capannoni di produzione
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	15. Attività artigianali di produzione beni specifici
18. Attività artigianali tipo botteghe (eletttricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	
20. Attività industriali con capannoni di produzione	

Comuni con più di 5.000 abitanti	(Comune fino a 5.000 abitanti)
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	17. Bar, caffè, pasticceria
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
23. Birrerie, hamburgerie, mense	19. Plurilicenze alimentari e/o miste
24. Bar, caffè, pasticceria	20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	21. Discoteche, night club
26. Plurilicenze alimentari e miste	22. Locali agricoli
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	
28. Ipermercati di generi misti	
29. Banchi di mercato generi alimentari	
30. Discoteche, night club	